

14 ottobre 2010

TUTELA DEL PAESAGGIO

PROCEDURE



Benozzo Gozzoli, Viaggio dei
Magi, Palazzo Medici Riccardi,
Firenze

particolare



BENI PAESAGGISTICI



Attualmente la tutela del paesaggio è normata del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio " (noto come "Codice Urbani") emanato come Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che nei successivi quattro anni è stato modificato per ben due volte:

nel 2006 con i Decreti Legislativi 24 marzo 2006, n. 156 (in relazione ai beni culturali) e n. 157 (in relazione al paesaggio), nel 2008 con i Decreti Legislativi 26 marzo 2008, n. 62 (in relazione ai beni culturali) e n. 63 (in relazione al paesaggio).



Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna.

PRECEDENTI NORMATIVE:

legge n. 1497/1939

(sulla "Protezione delle bellezze naturali e panoramiche")




si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero



Giardini vaticani, Roma

Tali particolarità paesaggistiche per loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio, le situazioni da tutelare erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico.



Villa di Castello di Cosimo dei Medici, Firenze, 1537

- la legge 29 giugno 1939, n. 1497 rappresenta la matrice che ha definito la struttura normativa ancora vigente ed essenzialmente riconducibile a tre momenti operativi:
- 1- l'identificazione di ambiti territoriali che per qualità paesaggistica meritano una **dichiarazione di interesse pubblico** e quindi l'assoggettamento alla tutela della legge mediante singoli atti amministrativi (correntemente denominati "vincoli");
- 2- il controllo e la gestione degli ambiti tutelati mediante l'**autorizzazione** dei relativi progetti di intervento;
- 3 - la tutela mediante la **pianificazione paesaggistica**.



legge 29 giugno 1939, n. 1497

1. Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
 - 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
 - 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Villa d'Este, Tivoli, 1560

legge 29 giugno 1939, n. 1497

2. Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, **due distinti elenchi**. La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministero per l'educazione nazionale. La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero della educazione nazionale, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta: del regio Soprintendente ai monumenti competente per sede; del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato. Fanno parte di diritto della Commissione: i Podestà dei Comuni interessati; i rappresentanti delle categorie interessate. Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge. L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali .



legge 29 giugno 1939, n. 1497



5. Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un **piano territoriale paesistico**, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Villa Adriana
(ricostruzione)

PRECEDENTI NORMATIVE:

legge n. 431 del 1985 ("legge Galasso")



La legge 431/1985, cosiddetta "Galasso", ha introdotto una particolare categoria di beni sottoposti a vincolo paesaggistico, individuati all'articolo 1, lettere a) – m)



- le coste dei mari, dei laghi e dei fiumi, le cime delle Alpi e degli Appennini, i boschi, i parchi e le riserve naturali
- In Italia le aree tutelate passano dal 18% al 47% dell'intero territorio nazionale
- Inoltre viene fatto obbligo alle regioni di redigere il Piano Territoriale Paesistico

più precisamente:

- a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) territori adiacenti ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1600 m slm per la catena alpina e 1200 m slm per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Si trattò di un momento importante di svolta nel modo di intendere e proteggere il paesaggio, non per singole emergenze ma per **vasti ambiti territoriali**, sia pure con riferimento a specifiche categorie di beni individuate secondo criteri oggettivi e sostanzialmente geografici, nell'intento di salvaguardare "le zone del territorio nazionale ricadenti in fasce territoriali che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste".

Si noti che non insisteva su queste categorie di beni il vincolo di inedificabilità, ma di sottoposizione a tutela dei predetti territori, con conseguente **obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica** per le opere da realizzare.

Fu introdotto l'obbligo per le Regioni di trasmettere le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla **Soprintendenza**, onde consentire al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di **annullare, con provvedimento motivato, le autorizzazioni medesime entro il termine di 60 gg.** dalla ricezione della documentazione.

- Ma l' incisività della legge, più che sul vincolo sulle categorie di beni, risiede **nell'obbligo per le Regioni di redigere i Piani Territoriali Paesistici o, in alternativa, i Piani Urbanistico-Territoriali con valenza paesistica**, con potere/dovere di intervento sostitutivo da parte dello Stato in caso di inadempienza. **Contemporaneamente l'ambiente (inteso nella accezione ecologico-naturalistica) diveniva giuridicamente un "bene" autonomo, distinto dal "paesaggio-bene culturale", con l'istituzione del Ministero per l'Ambiente (legge 349/1986).**

PRECEDENTI NORMATIVE:

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

abroga la legge 29 giugno 1939, n. 1497
è a sua volta abrogato dal decreto legislativo n. 42 del 2004

Art. 149. Piani territoriali paesistici

- 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

- **Art. 151. Alterazione dello stato dei luoghi**
- 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel **loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.**

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

■ autorizzazione regione

- 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
- 3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

■ soprintendenza

- 4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
- 5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla regione.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

- **Art. 152. Interventi non soggetti ad autorizzazione**
- 1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
 - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - **b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;**
 - **c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.**

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42



Art. 131

- **Articolo 131.**
(Salvaguardia dei valori del paesaggio)
- 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
- 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Modifica del **Decreto Legislativo** **26 marzo 2008, n. 63**

- a) l'articolo 131 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 131 (Paesaggio). - 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita', il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identita' nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

Art. 135

Modifica del **Decreto Legislativo** **26 marzo 2008, n. 63**

- e) l'articolo 135 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante **piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici**, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

Art 136

- L'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del suddetto Decreto Legislativo indica come oggetto di tutela e valorizzazione:
- *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;*
- *le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, (ossia non contemplati nell'ambito dei beni culturali), si distinguono per la loro non comune bellezza.*

- Si ritiene importante sottolineare che il D.Lgs. 42/04 ricomprende i contenuti della legge 1497/39 (abrogata dal D. Lgs. 490/99), lasciando inalterate le tipologie di beni tutelati.

- La Regione o il Ministero emanano il provvedimento di *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* in cui è descritto ed individuato l'immobile da tutelare.
L'atto viene di seguito notificato al legittimo proprietario dell'immobile stesso, depositato presso il Comune e trascritto a cura della Regione nei registri immobiliari. Infine viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Il quadro delle fonti utilizzate per l'acquisizione nel S.I.B.A. delle "*Bellezze individue*" ex D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
- Atti amministrativi di apposizione dei singoli vincoli (decreti ministeriali, decreti del Presidente della Giunta regionale) e relative cartografie allegate (in genere stralci catastali), ove disponibili. Nei casi in cui lo stralcio catastale non sia disponibile in allegato, è risultato più agevole ritrovare gli elementi per l'individuazione dei vincoli (specie quelli meno recenti) nella cartografia del catasto cessato, poiché in questa base cartografica sono individuati toponimi, numeri di fogli o mappali citati nel Decreto e non presenti nella cartografia catastale attualmente vigente;
- Atti deliberativi delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali e relative cartografie allegate, ove disponibili.

Art. 142 VINCOLO PAESAGGISTICO

- elenco delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico:

A. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

B. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

C. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

D. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

E. i ghiacciai e i circhi glaciali;

F. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

G. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

H. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

I. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

J. i vulcani;

K. le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

COSTE MARINE



A. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

SPONDE DEI LAGHI

- B. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;



CORSI D'ACQUA

- C. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua **iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775**, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;



sentenza 657/02 del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2002 con la quale si è stabilito che i fiumi ed i torrenti sono soggetti a tutela paesaggistica di per sé, a prescindere dall'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche

MONTAGNE

- D. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena Appenninica e per le isole;



GHIACCIAI

- E. i ghiacciai e i circhi glaciali;

Corno Grande e
ghiacciaio del
Calderone della
vetta orientale



PARCHI E RISERVE

- F. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

Gran Sasso



BOSCHI



- G. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

PROBLEMA:
DEFINIZIONE DI "BOSCO"



Art. 2 comma 2 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

- 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo **le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco** e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

Art. 2 comma 6 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

- 6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i **terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea**, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere **estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento**, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di **rimboschimento** per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le **radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000** metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978)

LEGGE FORESTALE REGIONALE

■ Art. 14

- 1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.
- 2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
- 3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

- 4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
- 5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.
- 6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.
- 7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

- 8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il **grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale** e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.
- 8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.
- 8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.





LA GIUNTA APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE FORESTALE 11 maggio 2010

Tra le novità vi è la semplificazione dell'iter burocratico per la nuova definizione di bosco con lo scopo di agevolare la ripresa delle attività agricole e imprenditoriali. (?)

H. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

- le aree assegnate alle università agrarie presuppongono un atto amministrativo di assegnazione;
- le zone gravate dagli usi civici presuppongono l'esistenza di uno dei modi di costituzione degli usi civici stessi, come l'uso collettivo immemorabile, la concessione sovrana e i contratti fra universitates

ZONE UMIDE



- I. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

J. I VULCANI



ZONE ARCHEOLOGICHE

- K. le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

le zone di interesse archeologico sono quelle individuate dalle autorità amministrative competenti in materia.

Aquileia



Art. 143

■ *Piano paesaggistico*

- 1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
- 2. In funzione dei diversi livelli di **valore paesaggistico** riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di **qualità paesaggistica** prevedono in particolare:
 - a) il **mantenimento** delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
 - c) il **recupero** e la **riqualificazione** degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di **realizzare nuovi valori paesaggistici** coerenti ed integrati con quelli.

N.B.: SUPERAMENTO
DELL'IMPOSTAZIONE SOLO
CONSERVATIVA



Art. 146

■ *Autorizzazione*

Modifica del **Decreto Legislativo** **26 marzo 2008, n. 63**

- «Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

- 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica **si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente** in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
- 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

- 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta iorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

- 9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.

- 11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

- 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- 15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

Art. 148

- Relativamente alla procedura di autorizzazione il Codice introduce la **Commissione locale per il paesaggio** (art. 148) come struttura a supporto degli enti locali titolari di subdelega, con il compito di formulare un giudizio di compatibilità paesaggistica relativamente alle proposte progettuali che accompagnano le richieste di autorizzazione. Ruolo e struttura della Commissione hanno subito recentemente importanti modifiche rispetto alla prima versione del Codice del 2004, dove se ne definivano alcuni caratteri che rimarranno anche in seguito (il ruolo delle regioni nel promuoverne l'istituzione presso gli Enti locali, la qualifica elevata dei membri in materia di paesaggio, il compito di esprimere un parere nel corso dei procedimenti autorizzatori) mentre alcuni sono destinati a sparire come, ad esempio, la partecipazione delle Soprintendenze ai lavori delle Commissioni. Le modifiche apportate nel 2006 attribuiscono alle Commissioni una competenza per ambiti sovracomunali, questa è una innovazione di estrema importanza per una visione allargata rispetto al confine comunale auspicabilmente estendibile ad unità di paesaggio, che tuttavia decade con le modifiche al Codice apportate nel 2008 e attualmente vigenti.

- **1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.**
- 2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.**
- 3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.**
- 4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.**

RELAZIONE PAESAGGISTICA



Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005.

- **Art. 1. Relazione paesaggistica**
- 1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- **Art. 2. Valutazioni di compatibilità paesaggistica**
- 1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 15 marzo 2010

- **Art. 3. Integrazioni e semplificazioni**1. Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, **possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.**

Regione Veneto

- E' stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3733 del 05 dicembre 2006 (BUR n. 15 del 13 febbraio 2007) lo **schema di accordo** tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto per la predisposizione di semplificazioni ai criteri di redazione della **relazione paesaggistica** per le diverse tipologie di intervento, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 12 dicembre 2005.

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE



Art. 149

- Articolo 149

- Interventi non soggetti ad autorizzazione*

- 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera *b*) e dell'articolo 156, comma 4, non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
 - a*) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b*) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c*) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA



Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 15 marzo 2010

In attesa di una disciplina organica di recepimento del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Regione Veneto ha dettato agli Enti interessati indirizzi e chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2010. A partire da tale data infatti, è entrata in vigore la nuova procedura prevista dall'art. 146 del D.lgs. n. 42/04 per il rilascio della autorizzazione paesaggistica

$$40+45+20$$

40 giorni

- l'Amministrazione procedente, entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, deve svolgere le **verifiche** e gli accertamenti sulla correttezza della documentazione progettuale pervenuta e redigere una **relazione tecnica illustrativa**, da trasmettere alla Soprintendenza assieme a tutta la documentazione presentata dal richiedente.

45 giorni

- Dopodichè il Soprintendente comunica il proprio parere vincolante entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti.

20 giorni

- Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo.

Altri 60 giorni (?!)

- Decorso inutilmente il termine di venti giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, il richiedente può domandare l'autorizzazione, in via sostitutiva alla Regione che deve rilasciarla nei successivi sessanta giorni.

Altri 15 giorni

- Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni senza che il Soprintendente abbia reso il parere prescritto, l'Amministrazione procedente ha la facoltà di indire una conferenza di servizi alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il suo parere scritto. La conferenza si pronuncia nel termine perentorio di quindici giorni.

Altri 60 giorni (?)

- In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente l'Amministrazione procedente provvede sulla domanda di autorizzazione.



**PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu' lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq

(la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;

INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

- 39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

VERIFICA PRELIMINARE (15 giorni)

- 1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

VERIFICA DI CONFORMITA' URBANISTICA (30 giorni)

- 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

VERIFICA DI CONFORMITA' PAESAGGISTICA (? giorni)

- 3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

VALUTAZIONE NEGATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (10+10 giorni)

- 4. Nel caso in cui la suddetta valutazione sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

RICHIESTA DIRETTA ALLA SOPRINTENDENZA (20+30 giorni)

- 5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

VALUTAZIONE POSITIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE E DELLA SOPRINTENDENZA (30+25+5 giorni)

- 6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

- 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

VALUTAZIONE NEGATIVA DELLA SOPRINTENDENZA (25 giorni)

- 8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

60 GIORNI

- 9. Decorsi inutilmente il termine di 60 giorni senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

- Art. 2 comma 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
(comma così sostituito dall'Allegato 4, articolo 3, comma 2, decreto legislativo n. 104 del 2010)

- **Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)**

(articolo introdotto dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)

- 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

- 10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

- 11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

- 12. Nel procedimento semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di 60 giorni.

paesaggio tra legislazione statale e regionale



Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- La legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento di diverse finalità esplicitamente elencate dall'art. 2 della legge.
Il governo del territorio viene attuato attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione.
I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.
La pianificazione si articola in: piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA); piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352" e successive modificazioni.

- La riforma urbanistica nella Regione Veneto coincide temporalmente con la fase di ridisegno in forma unitaria della disciplina afferente ai beni culturali. L'emanazione del nuovo Codice, infatti, precede solo di qualche mese la promulgazione della nuova legge urbanistica regionale e dei successivi "provvedimenti" della Giunta Regionale che ne sanciscono la definitiva applicazione.

- Il parallelismo temporale tra Legge urbanistica regionale e Codice ha impedito che il testo normativo regionale potesse nelle materie comuni ispirarsi ad esso, introducendo ad esempio l'innovativa forma linguistica di beni paesaggistici rispetto alla tradizionale locuzione di beni ambientali, oppure precisando i contenuti paesaggistici degli strumenti urbanistici.
- Ciò nonostante è comunque possibile ritrovare delle affinità tra i due impianti legislativi, riconducibili alla comune matrice disciplinare afferente al paesaggio prefigurata dapprima nella Convenzione europea sul paesaggio e successivamente nell'Accordo Stato-Regioni

- Il percorso di riassetto della materia urbanistica nel Veneto ha coinciso altresì con l'avvio della revisione, o meglio della ristesura, dello strumento posto originariamente all'apice della piramide gerarchica dei piani urbanistici: il Ptrc, al quale era stata anche attribuita la valenza paesistica.

- Infatti già nella legge regionale n. 27 del 1973 era stato stabilito che nel Ptrc venissero "individuare le vaste località" come previsto dalla legge del 1939 "ai fini della formazione di piani territoriali paesistici" da redigere con la stessa procedura del Ptrc.

- Malgrado sin dal 1973 la normativa regionale contemplasse le linee fondamentali per la pianificazione paesistica, queste non ebbero alcuna ricaduta applicativa fino al 1986 quando si giunse all'adozione del primo e tuttora vigente Ptrc.

- Il Veneto rispondendo alle disposizioni della L. 431/85, che aveva stabilito l'obbligatorietà per le regioni di sottoporre "a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio [...] mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali", attribuì attraverso la legge regionale n. 9 del 1986 valenza paesistica al primo Ptrc, allora in fase di adozione.

- L'attenzione al paesaggio, espressa con il conferimento della valenza paesistica al primo Ptrc, viene ulteriormente ribadita dalla L.R. 61/85 che prevede tra gli strumenti di pianificazione il Piano d'area, inteso come articolazione del processo di governo del territorio regionale volto ad approfondire, su ambiti territoriali definiti, questioni connesse alla pianificazione dei valori paesistico-ambientali.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Raffaele Barbetta